

N. 5570/09 R.G. Notizie reato
N. 1492/12 R.G. Tribunale

Camp. N.

Sentenza N. 656
del 8/5/13

Deposito
in Cancelleria
oggi 14 MAG, 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
- sezione penale -
in composizione monocratica
nella persona del Giudice Fabrizio Filice

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Gabriella CANNAZZA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXXXXXXXXXX~~, dom. dich. Castelletto Ticino v.
~~XXXXXXXXXXXX~~, difesa di fiducia dall'avv. Alessandro Brustia del Foro di Novara
Libera presente

IMPUTAZIONE

v. allegato

Conclusioni delle parti:

P.M.: assoluzione ex art. 530, co.1, c.p.p.

Difesa: assoluzione ex art. 530, co.1, c.p.p.

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 44 lett. a) DPR 380/2001, perché, quale proprietaria del terreno interessato, immobile sito in Castelletto Ticino via Ramacci 10 e distinto al NCT foglio 14 mappale 1570, realizzava direttamente e personalmente i seguenti lavori: posizionamento di telo ombreggiante verde scuro fissato precariamente in parte agli alberi e arbusti del giardino in parte alla cancellata esistente costituente recinzione, dotata complessivamente di stabilità tale da configurare opera edilizia, in violazione del regolamento edilizio, art. 52, e dell'art. 2.3.5. NTA, nonché in assenza di D.I.A. trattandosi di area sottoposta a vincoli archeologici e geologici secondo il PRG vigente. Accertato il 17.8.2009 in Castelletto Ticino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~XXXXXXXXXX XXXXXXXXX~~ è stata tratta a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP di Novara il 4.11.2010, n. 1256/10, per rispondere del reato di cui all'art. 44, co. 1, lett. a), DPR 380/2001, per avere, quale proprietaria del terreno dettagliatamente individuato nel capo di imputazione, posizionato un telo ombreggiante nel proprio cortile: telo fissato precariamente in parte agli alberi e arbusti del giardino, in parte alla cancellata esistente.

L'istruttoria dibattimentale si è interamente svolta innanzi ad altro Giudice (escussione di un primo consulente della difesa, BRUSTIA, all'udienza del 15.3.2012, e di un secondo consulente della difesa, MAMPRIN, all'udienza dell'8.11.2012; nonché acquisizione delle produzioni documentali, non avendo il P.M., d'altro canto, richiesto l'assunzione di prove testimoniali) prima della riassegnazione allo scrivente; tuttavia, all'udienza dell'8.5.2013, le parti hanno manifestato il proprio consenso al mantenimento degli atti istruttori già esperiti e si è così proceduto, senz'altro, a discussione.

All'esito del su delineato compendio probatorio, ritiene il Giudicante che non sia stata raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato ascritte.

Infatti, di vero, le conclusioni rassegnate al dibattimento da entrambi i C.C.T.T. della difesa, secondo le quali l'installazione in questione non rientrerebbe, "a monte", nella categoria concettuale dell'opera edilizia *tout court*, appaiono vieppiù suffragate, in punto di fatto, dal trattarsi, nella sostanza, dell'apposizione di un tendaggio in appoggio a una cancellata già esistente: ciò che rientra nella nozione di apposizione di un elemento di arredo esterno accessorio, agevolmente rimovibile e, soprattutto, non importante alcun intervento definibile come "edilizio" sulla scorta della norma definitoria principe di cui all'art. 3 DPR 380/2001, in quanto non attuativo di alcuna trasformazione di un organismo edilizio o di parti di esso.

Peraltro, anche diversamente opinando, e a tutto concedere all'ipotesi accusatoria secondo la quale si sarebbe in ogni caso in presenza di intervento edilizio, seppur

minore, occorrerebbe comunque procedere, ai fini di cui ci si occupa, al corretto inquadramento del manufatto in oggetto in relazione alla tipologia di intervento edilizio concretamente riguardata.

Al riguardo, mettendo conto preliminarmente ricordare che le diverse tipologie di intervento edilizio richiamate dall'art. 3 cit. si differenziano, in base al grado di importanza e invasività, proprio in relazione alla necessità di un titolo abilitativo.

In particolare, gli interventi di cui all'art. 6, co.1, sono eseguibili in assenza di titolo abilitativo e senza onere di preventiva comunicazione; gli interventi di cui all'art. 6, co. 2, sono eseguibili in assenza di titolo abilitativo ma con onere di preventiva comunicazione di inizio lavori, anche telematica, all'amministrazione comunale; gli interventi di cui all'art. 22 sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA oggi SCIA), e consistono in interventi, anche di manutenzione straordinaria, ma di media invasività e pertanto ricavabili, per esclusione, dalle aree di applicatività dell'art. 6 (assenza di titolo abilitativo) e dell'art. 10 (necessità del permesso di costruire), il quale ultimo, attiene, invece, agli interventi di maggiore invasività (c.c. d.d. "nuove opere").

Ora, avendo riguardo ai profili penalistici della normativa, è appena il caso di osservare che le ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 44 DPR cit. sono limitate alla realizzazione di interventi edilizi realizzati in parziale difformità dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (lett. a), in totale difformità, o in assenza, del permesso di costruire (lett. b), o ai casi di "lottizzazione" (lett. c).

Restano, dunque, espressamente estravaganti rispetto al perimetro della rilevanza penale gli interventi edilizi di cui all'art. 6 (assenza di titolo abilitativo) e di cui all'art. 22 (DIA oggi SCIA): i primi non dando luogo ad alcun illecito, e i secondi dando luogo, in caso di omissione della DIA – SCIA, all'illecito amministrativo di cui all'art. 37; certo, salvo che si riscontri, nel caso dell'art. 6, una difformità dagli strumenti urbanistici comunali, dai regolamenti edilizi e/o dalla disciplina urbanistico - edilizia vigente; e che, nel caso dell'art. 22, si riscontri detta difformità o si verta in ipotesi di DIA – SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 22, co. 3): nel qual caso trovando comunque applicazione le sanzioni di cui all'art. 44.

Ora, tornando al caso di specie, e premesso che si tratta, ad avviso del Giudicante, di opera non classificabile “*ab imis*” come intervento edilizio ai sensi dell’art. 3, quand’anche comunque si volesse sostenere una sua riconducibilità, per estensione (e seguendo il modo di ragionare ritenuto dall’Amministrazione Comunale di Castelletto Ticino di cui al p.v. di sopralluogo delli 17.8.2009 e atti conseguenti, agli atti), al concetto di “recinzione” (nel senso che il tendaggio, apponendosi alla cancellata - essa, sì, recinzione - aderirebbe alla stessa e dunque costituirebbe una recinzione diversa dalla precedente), non potrebbe in ogni caso obliterarsi che l’apposizione del tendaggio integra, al più, un’opera ontologicamente e intrinsecamente “precaria” e “temporanea”, in quanto diretta a soddisfare obiettive esigenze contingenti e transeunti, nonché rimovibile immediatamente al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni (vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 34763 del 21/06/2011, Bianchi; Sez. 3: 26.6.2009, n. 26573, Morandin; 22.6.2009, n. 25965, Bisulca ed altro; 25.2.2009, a 22054, Frank; 7.3.2008, n. 23086, Basile; 13.6.2006, n. 20189, Cavallini): il che è a dirsi, del resto, per tutte le apposizioni di tessuti e oggetti di arredamento, interni ed esterni, al più riconducibili alla categoria di cui all’art. 6, co.2, lett b), DPR 380/01 (c.d. “edilizia libera” in assenza di titolo abilitativo), sì che ne resterebbe in ogni caso esclusa una possibile rilevanza penale.

Né la stessa può essere recuperata invocando la violazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e dalla disciplina urbanistico - edilizia vigente: con particolare riguardo all’art. 52 del Regolamento Edilizio Comunale (agli atti), che, d’altro canto, disciplina la costruzione di recinzioni: intese, però, come opere murarie o assimilabili: nozione concettualmente attagliabile, nel caso di specie, piuttosto alla cancellata già esistente (ed estranea al *quid disputandum* del presente processo), e non certo al tendaggio posto in appoggio alla stessa.

P.Q.M.

Visto l’art. 557, co.2, c.p.p. revoca il decreto penale opposto;

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve ~~_____~~ dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.

V. l'art. 544 co 3 c.p.p. riserva il deposito della motivazione a giorni 30;

Novara 8.5.2013

Il Giudice

Dott. Fabrizio Filice

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filice', with a long, sweeping horizontal flourish underneath.